

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

ATP: recupero delle spese nel giudizio di merito

Le spese dell'ATP (accertamento tecnico preventivo) sono oneri che la parte anticipatrice può recuperare nel giudizio di merito, come spese che confluiscono in quelle di lite afferenti a quest'ultimo, ma nel limite della soccombenza e/o della compensazione (nel caso di specie il Giudice afferma che l'accoglimento limitato e comunque soltanto parziale, sul piano qualitativo e quantitativo, delle domande degli attori determina una soccombenza reciproca simmetrica fra la parte attrice e la parte convenuta, che induce alla compensazione integrale delle spese processuali, con effetto anche su quelle dell'ATP).

NDR: Cass. 31142/2018 e 14268/2017.

Tribunale di Roma, sentenza del 9.4.2020, n. 5963

...omissis...

Le domande di parte attrice possono essere accolte nei limiti e per i motivi di seguito precisati.

Da un paio di documenti prodotti dallo stesso *omissis* emerge una conferma alla verifica dei due eventi infiltrativi oggetto dell'azione risarcitoria attorea *omissis*.

Resta più dubbio se il difetto di impermeabilizzazione debba ricondursi - come sostanzialmente sostiene il CTU - ai lavori per l'installazione sottotraccia nel balcone del convenuto della tubazione dell'impianto termico (cfr. relazione di ATP, pp. 8-10) e/o (come affermato in particolare nell'integrazione) a successivi interventi in loco (v. relazione integrativa, pp. 10-13). Ed appare assai poco verosimile che, come dedotto dagli attori, i due eventi dannosi siano coincisi, entrambi, con l'esecuzione di lavori sottotraccia da parte del convenuto nel suo balcone.

Ma questo dubbio e questa inverosimiglianza non rilevano. Come non rileva il fatto che il convenuto sostenga, senza però offrire alcun riscontro, che i suoi lavori per l'impianto di riscaldamento risalgano ad oltre venti anni addietro. Ciò che conta è che, come osservato, l'effettivo accadimento di due eventi idrici dannosi derivanti dall'immobile del convenuto trova conferma nei documenti prodotti dallo stesso convenuto e formati nella sua sfera giuridica.

È opportuno osservare, in diritto, che la parte attrice ha dedotto la responsabilità del convenuto con riguardo alla derivazione di infiltrazioni dall'immobile del secondo: si tratta, quindi, di una fattispecie di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Tale forma di responsabilità è incentrata sul nesso di causalità fra danno e res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, è integrata ove, per un verso, sia comprovato, come nel caso di specie, il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato - come non lo è nel caso in esame - il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014).

In ordine ai danni materiali all'immobile, non vi sono elementi specifici e concreti per disattendere l'indicazione del CTU circa il tipo e il costo degli interventi di ripristino necessari (v. relazione di ATP, pp. 11-12). Le affermazioni di parte convenuta circa la sufficienza di un'imbiancatura, espresse in questi termini anche nel corso delle operazioni peritali, risultano obiettivamente generiche ed apodittiche e non valgono certamente a confutare l'analisi tecnica del perito.

Va, però, notato che la spesa per lo spostamento del mobilio è già inclusa nel costo delle opere di cui al computo metrico, stimato complessivamente in € 6.473,74 (Iva inclusa), sicché essa non deve essere calcolata come un elemento aggiuntivo.

Quanto ai dipinti, il CTU ha indicato un costo di € 1.000,00 (v. relazione di ATP, p. 13), ma non risulta che egli abbia svolto una specifica constatazione di danno al riguardo. Per altro verso, nelle lettere inviate dagli odierni attori al *omissis* il 14/5/2015, il 7/10/2016 e il 27/10/2016 per dolersi degli eventi dannosi e chiedere il risarcimento (v. all. 1, 2 e 3 all'atto di citazione) non si fa cenno al deterioramento di alcun dipinto. Non sussistono, dunque, le condizioni probatorie per poter riconoscere questa voce di danno.

Il danno al godimento dell'immobile può essere riconosciuto, considerato che il CTU nella perizia di ATP ha rilevato nell'appartamento degli odierni attori "una condizione di visibile degrado, poiché erano presenti sui muri e i soffitti i segni pregressi di numerose infiltrazioni. La carta da parati, ove presente (corridoio, ecc.) appariva sollevata e distaccata in più parti, il soffitto e gli intonaci di alcune stanze apparivano deturpati; anche il soffitto del balcone esterno risultava danneggiato da infiltrazioni provenienti dal superiore piano 2°" (v. relazione di ATP, p. 6) Si può parlare, peraltro, di molestia più che di vera e propria limitazione spaziale e/o temporale della fruizione, anche considerando che il fenomeno infiltrativo è stato episodico e che quindi gli effetti di maggior impatto, come stitico ed umidità, si sono esauriti lasciando il posto alle loro conseguenze inerti, estetico-materiali, come dimostrato proprio dalla suddetta situazione riscontrata dal CTU, il quale non ha rilevato infiltrazioni ancora attive né umidità (cfr. relazione di ATP, pp. 8, 9, 10). Il periodo da prendere in

considerazione, inoltre, non può risalire al primo episodio dannoso, non solo perché nella già menzionata lettera attorea del 14/5/2015 non si fa cenno ad una condizione di compromissione della fruizione, ma anche perché nello stesso atto di citazione si dice che gli attori, dopo quell'evento, hanno provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.

Si può, quindi, liquidare in via equitativa, tenuto orientativamente conto delle stime del CTU sul valore locativo dell'immobile attoreo e sull'incidenza dei danni (v. relazione di ATP, pp. 13, 14), un importo di € 2.000,00 con riferimento al periodo compreso fra ottobre 2016 e febbraio 2018, mese in cui si è concluso l'ATP e, quindi, assicurata la prova dei danni, gli attori sono venuti a trovarsi nella condizione giuridica di procedere al ripristino, salvo successivo ristoro delle spese a carico del convenuto.

Non è ravvisabile il danno non patrimoniale, che gli attori hanno dedotto come pregiudizio esistenziale correlato alla lesione del diritto di proprietà.

Va innanzitutto rilevato che il danno non patrimoniale risarcibile, come quello patrimoniale, è il danno-conseguenza (non il danno-evento, vale a dire la lesione in sé di una situazione soggettiva o più in generale di un interesse protetto dall'ordinamento) ed è onere della parte allegare e comprovare il tipo di pregiudizio asseritamente subito (cfr. Cass. n. 20987/2007, n. 8421/2011, n. 7471/2012, n. 12236/2012).

Inoltre, posto che il danno non patrimoniale si distingue da quello patrimoniale in quanto consegue alla lesione di "interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica" (v. ancora Cass. S.U. n. 26972/2008), chi invoca un risarcimento per danno non patrimoniale deve allegare e comprovare un pregiudizio a profili privi (in sé) di rilevanza economica, diversi da quelli propri del danno patrimoniale.

Secondo i rigorosi limiti segnati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ancora Cass., S.U., n. 26972/2008), nei casi, come quello di specie, in cui il fatto illecito non integra estremi di reato o che non corrispondono a specifiche previsioni di disposizioni di legge, per la risarcibilità del danno non patrimoniale occorre, poi, che vi sia un'ingiustizia del danno costituzionalmente qualificata, vale a dire lesione di un interesse o valore della persona (privo di rilevanza economica) corrispondente ad un diritto inviolabile garantito a livello costituzionale, nonché gravità dell'offesa e serietà del pregiudizio.

Data questa cornice di riferimento, la domanda risarcitoria della parte attrice relativa al danno non patrimoniale non può essere accolta. Per un verso, non è stata dedotta la lesione di un diritto inviolabile (salute, libertà personale, inviolabilità del domicilio); per altro verso, è stato dedotto un danno non patrimoniale configurato come pregiudizio esistenziale, per compromissione della serenità familiare o del godimento di un ambiente salubre, correlato alla lesione della proprietà quale diritto fondamentale costituzionalmente garantito. In questo modo, tuttavia, a ben guardare, la parte ha ribadito lo stesso tipo di pregiudizio già dedotto in forma di danno patrimoniale, giacché la sua doglianza concerne, essenzialmente, la compromissione del godimento dell'immobile, che costituisce un interesse connotato di per sé di rilevanza economica.

Per evitare duplicazioni risarcitorie di un medesimo pregiudizio, occorre invece ritenere che la non patrimonialità di un danno da lesione della proprietà debba essere individuata nel pregiudizio ad altri valori giuridici o interessi - come la libertà, la dignità, la riservatezza della persona - che, pur se connessi con la materialità del bene e con la signoria dominicale su di esso, attengano alla sfera strettamente soggettiva del proprietario (o possessore), rappresentando beni giuridici ulteriori rispetto al potere "di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo" in cui la proprietà consiste (art. 832 c.c.) e, più in particolare, bene giuridici ulteriori rispetto ai quali la proprietà risulta funzionale.

In conclusione, il convenuto deve corrispondere agli attori a titolo risarcitorio un importo pari globalmente ad € 8.473,74 (€ 6.473,74 + € 2.000,00).

Poiché si tratta di risarcimento per danno extracontrattuale, vanno computati gli interessi (legali), con decorrenza dalla data del fatto illecito (cfr. Cass. n. 6545/2016, n. 9338 del 2009), individuabile, stante quanto prima osservato, nel mese di ottobre 2016, pervenendosi così alla data odierna ad un importo approssimabile ad € 8.580,00, su cui continueranno a maturare ulteriori interessi legali sino al soddisfo. Non vi è spazio per rivalutazione, posto che l'entità dei danni è basata su stime del CTU a valori attuali.

La compagnia di assicurazione, chiamata in giudizio dal convenuto, ha eccepito la carenza di copertura assicurativa, osservando in particolare che da questa sono esclusi, fra l'altro, i danni derivanti da infiltrazioni. Tale eccezione trova riscontro nei documenti contrattuali prodotti dalla società (v. all. 2 alla comparsa di costituzione) e non ha incontrato, peraltro, alcuna opposizione dal convenuto, che non l'ha contestata né ha dedotto alcunché al riguardo, in nessuno dei propri atti successivi alla costituzione in giudizio della compagnia e neppure in udienza. Non sussistono elementi, pertanto, per disattendere l'eccezione difensiva in questione, sicché non può disporsi una manleva della società assicuratrice in favore del convenuto.

Va, infine, ribadito il diniego dell'attività istruttoria richiesta dalle parti.

Posto che l'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree è stato dovuto alla valutazione propria del giudicante circa la stima dei danni e all'esclusione per ragioni di diritto del danno non patrimoniale dedotto dalla parte attrice, le prove per interpellato e testimoniale chieste da quest'ultima - peraltro articolate su circostanze non dirimenti e/o generiche e/o implicanti valutazioni - sarebbero risultate, comunque, ininfluenti.

Quanto alle richieste di interrogatorio e di prova testimoniale della parte convenuta, erano inammissibili, perché formulate con generico riferimento a tutte le circostanze della premessa della comparsa di costituzione.

L'accoglimento limitato e comunque soltanto parziale (sul piano qualitativo e quantitativo) delle domande degli attori determina una soccombenza reciproca simmetrica fra la parte attrice e la parte convenuta, che induce alla compensazione integrale delle spese processuali, con effetto anche su quelle dell'ATP, posto che queste sono oneri che la parte anticipatrice può recuperare nel giudizio di merito, come spese che confluiscono in quelle di lite afferenti a quest'ultimo, ma nel limite della soccombenza e/o della compensazione (cfr. Cass. n. 31142/2018, n. 14268/2017).

Per quanto specificamente concerne le spese di CTU, sia per l'ATP che per il presente giudizio, la compensazione comporta che esse vadano poste definitivamente a carico di entrambe le parti - attrice e convenuta - in solido, con ripartizione interna (a fini di eventuale regresso) in misura della metà.

Vi è soccombenza del convenuto nei confronti della compagnia di assicurazione, con conseguente incombenza a carico del primo delle spese processuali della seconda, liquidate nel dispositivo sulla base dei parametri regolamentari di riferimento, in funzione del valore della causa e tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta.

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: condanna il convenuto *omissis* a corrispondere agli attori a titolo risarcitorio l'importo di € 8.580,00, oltre ulteriori interessi come in motivazione; dichiara interamente compensate fra gli attori e il convenuto le spese processuali per il presente giudizio e per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c.; pone le spese di CTU, sia per l'ATP che per il presente giudizio, come rispettivamente già liquidate, definitivamente a carico di entrambe le parti - attori e convenuto - in solido, con ripartizione interna (a fini di eventuale regresso) in misura della metà; condanna il convenuto *omissis* al pagamento delle spese processuali della compagnia assicuratrice *omissis* S.p.A., che liquida in € 2.500,00, oltre spese generali, Iva e C.A., per compensi di difesa.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

